

Archivio - Articolo 1 comma 32 Legge 190/2012 - Anno 2017



comune.rimini.it/amministrazione/documenti-e-dati/documento-tecnico-di-supporto/archivio-articolo-1-comma-32-legge

L'articolo 1, comma 32 della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione) stabilisce che le stazioni appaltanti devono pubblicare sui propri siti web istituzionali una serie di informazioni riguardanti gli appalti pubblici

Descrizione

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" stabilisce, all'art. 1, comma 32, che le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.

Data di aggiornamento 31 gennaio 2017

L'articolo 1, comma 32 della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione) stabilisce che le stazioni appaltanti devono pubblicare sui propri siti web istituzionali una serie di informazioni riguardanti gli appalti pubblici

Licenza di distribuzione

Creative Commons BY 4.0

Tray "Scorciatoie definite dall'utente" aperto.